



***COMUNE DI ROMENTINO***  
*PROVINCIA DI NOVARA*

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO  
DELLA COMMISSIONE GIOVANI**

**per la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa di Romentino**

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26.11.2009  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.04.2010

## **Art. 1**

1. Il Comune di Romentino riconosce e valorizza le attività dei giovani volte alla partecipazione alla vita della società e delle istituzioni, sia come singoli, sia nelle diverse formazioni associative e considera pertanto i giovani, quali interlocutori del Comune di Romentino.
2. La Commissione si fa promotrice delle esigenze delle giovani generazioni di Romentino; ha poteri consultivi e propositivi nei confronti dell'Amministrazione comunale, collabora attivamente con le altre associazioni e istituzioni presenti sul territorio comunale per la realizzazione di una politica giovanile.
3. La Commissione si riunisce in una sala messa a disposizione dalla Giunta ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta Comunale.
4. La Commissione esercita le funzioni di cui all'art. 2, operando in stretto raccordo con le associazioni, i gruppi informali e i giovani del Comune di Romentino.

## **Art. 2**

1. La Commissione collabora con gli organi del Comune di Romentino, e in particolare con gli Assessorati alle Politiche giovanili, allo sport, ai Servizi sociali, alla Cultura, e Pubblica Istruzione nella definizione degli indirizzi generali e dei programmi annuali delle politiche che riguardano i giovani.
2. La Commissione:
  - a) Promuove la comunicazione, il confronto e la cooperazione tra l'amministrazione comunale, gli enti e le associazioni che operano nella realtà dei giovani e dei gruppi giovanili;
  - b) Promuove lo scambio di informazione ed esperienze che vivono differenti ambiti di lavoro o studio;
  - c) Promuove il dibattito e lo studio di temi e problematiche inerenti il mondo giovanile;
  - d) Promuove iniziative di comunicazione in collaborazione con le strutture scolastiche, sanitarie e produttive del paese;
  - e) Promuove la realizzazione di eventi sportivi, musicali, culturali ed artistici anche a scopo benefico utilizzando lo strumento del patrocinio del Comune;
  - f) Promuove incontri e dibattiti con rappresentanti di altri Comuni, della Provincia, della Regione e di altri Enti, quando la valenza dei problemi da affrontare non sia circoscritta al solo territorio romentino;
  - g) Formula pareri su proposte presentate dall'Assessore alle politiche giovanili o dalla Giunta;
  - h) organizza, almeno una volta l'anno, un'assemblea pubblica, in particolare rivolta ai giovani, per discutere dell'attività svolta e da svolgere;
  - i) raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione giovanile, assicurando alle stesse un permanente dibattito e promuovendo un miglior utilizzo delle fonti di informazione e anche del sito Comunale [www.comune.romentino.no.it](http://www.comune.romentino.no.it);
  - j) propone forme di volontariato dei giovani;

## **Art. 3**

1. La Commissione è composta da:
  - a) Assessore alle politiche giovanili o suo delegato, con ruolo di Presidente;
  - b) n. 2 Consiglieri nominati dal Consiglio Comunale con voto palese, di cui n. 1 proposto dalla maggioranza e n. 1 dalla minoranza;
  - c) sino a n. 6 giovani rappresentanti delle Società sportive e delle Associazioni di Volontariato, garantendo almeno la rappresentanza di un giovane per le Società sportive e di un giovane per le Associazioni di Volontariato;
  - d) n. 1 giovane rappresentante della Parrocchia;
  - e) n. 1 giovane rappresentante della Pro-Loce;

- f) n. 1 giovane rappresentante degli studenti frequentanti le Scuole secondarie di secondo grado;
  - g) n. 1 giovane rappresentante degli studenti frequentanti l'Università.
2. I giovani rappresentanti di cui al punti c, d, e, f, g, del comma 1, componenti la Commissione devono essere residenti o domiciliati nel territorio Comunale, e di età compresa tra i 16 e i 30 anni.
  3. I componenti della Commissione decadono per perdita di residenza nel Comune di Romentino, per dimissioni, al compimento del 31esimo anno di età, per incompatibilità sopravvenuta di cui al precedente comma o per ingiustificata assenza a tre sedute consecutive.
  4. I giovani rappresentanti di cui alle lettere c, d, e, del comma 1, saranno designati rispettivamente dalle Società sportive e dalle Associazioni di Volontariato, dalla Parrocchia, dalla Pro-Loco, su richiesta dell'Assessore alle Politiche giovanili. Gli organismi dovranno provvedere alla designazione dei propri giovani rappresentanti, entro quindici giorni dalla data di invito. Qualora per ogni rappresentate non si raggiungesse una nomina univoca, la Conferenza dei Capigruppo provvederà a designare i rappresentanti, scegliendoli tra i nomi indicati dagli organismi.
  5. I giovani rappresentanti di cui alle lettere f) e g) del comma 1, (ovvero i giovani rappresentanti di Studenti frequentanti le Scuole secondarie di secondo grado e di Studenti frequentanti l'Università) saranno nominati in pubblica Assemblea convocata dal Sindaco a mezzo di apposito avviso pubblico, nella quale i presenti voteranno i propri rappresentanti sulla base dell'elenco di libere candidature, distinte per categoria di rappresentanza. Le eventuali sostituzioni sono effettuate con le stesse modalità della nomina.
  6. I giovani che intendono presentare la propria libera candidatura distinta per categoria di rappresentanza di cui alle lettere f) e g) del comma 1 (ovvero i giovani rappresentanti di Studenti frequentanti le Scuole secondarie di secondo grado e di Studenti frequentanti l'Università), possono inoltrare istanza nei tempi indicati da apposito avviso annuale al quale verrà data ampia pubblicità a livello territoriale, allegando alla stessa copia del documento di identità e personale. Il Responsabile del servizio competente provvede alla compilazione di un elenco delle libere candidature pervenute, e alla sua revisione annuale entro il 30 dicembre o comunque anticipatamente in caso di esaurimento, oltre che al suo rinnovo alla scadenza di ogni mandato.
  7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e senza diritto ad alcun rimborso. Alle riunioni possono essere invitati esperti e soggetti esterni.

#### **Art. 4**

1. La Commissione nella sua prima riunione è convocata dal Presidente nella sua composizione definitiva, emanata dall'iter previsto dall'art. 3 del presente regolamento ed elegge successivamente, a maggioranza un Vice-presidente tra i componenti non nominati dal Consiglio comunale. In caso di assenza di entrambi, presiede il componente della Commissione più anziano di età presente alla riunione. La Commissione nomina un Segretario della commissione che provvederà alla stesura dei verbali.
2. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e deve riunirsi comunque almeno ogni 60 giorni. Il Presidente ha l'obbligo di convocarla a seguito di richiesta scritta di almeno n. 4 membri dei suoi componenti. Il Presidente ha l'obbligo di inserire nell'ordine del giorno specifici argomenti richiesti dai componenti.
3. L'avviso di convocazione della seduta verrà inoltrato ai componenti la Commissione mediante posta elettronica, oppure se non fattibile in forma scritta almeno cinque giorni prima deve contenere data e ora di prima e seconda convocazione e l'elenco degli argomenti oggetto di trattazione.
4. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione con la metà più uno dei componenti con diritto di voto, senza contare l'Assessore alle politiche o suo delegato, che deve in ogni caso essere sempre presente. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 5 componenti. La Commissione esprime validamente le proprie decisioni con il voto di almeno la metà più uno dei presenti.

**Art. 5**

1. La Commissione ha poteri propositivi che rende mediante pareri, ordini del giorno, indicazioni e proposte i cui contenuti dovranno in modo esaustivo e sintetico essere riprodotti nel verbale di seduta dal Segretario della Commissione.
2. La Commissione propone all'Assessore alle politiche giovanili un programma annuale di attività, entro il 31 Agosto di ciascun anno, con il preventivo delle spese necessarie e con le modalità di attuazione dello stesso. L'Amministrazione Comunale valuta, sulla base delle risorse disponibili e dei propri indirizzi amministrativi, l'inserimento a bilancio dei capitoli di spesa necessari per attuare le proposte formulate dalla Commissione.
3. La Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno invia all'Assessore alle politiche giovanili, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente corredata da osservazioni e suggerimenti.

**Art. 6**

1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
2. I membri decaduti o dimissionari sono reintegrati nei limiti della composizione stabilita dal presente regolamento e con le medesime modalità della nomina, su impulso del Presidente.
3. La Commissione viene dichiarata sciolta dal Consiglio comunale quando si dimetta contemporaneamente, con un unico documento sottoscritto, la metà più uno dei suoi componenti. In tal caso si provvederà alla rinomina di tutti i componenti .

**Art. 7**

1. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività, non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

**Art. 8**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione con la quale viene approvato.

\*\*\*\*\*